IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. **128**

DI DATA: **30/05/2022**

OGGETTO: **ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE ATTUATIVO DI CONVENZIONE QUADRO CON L'ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE – OGS PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CAPITALIZZAZIONE CORRISPONDENTI AI DELIVERABLE PUBBLICI DEL PROGETTO BLUEAIR. ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE.**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

☐ impegno

☐ accertamento

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2019, n. 58 con la quale si autorizzava la presentazione della proposta progettuale BLUEAIR - "BLUE GROWTH SMART ADRIATIC IONIAN S3", a valere sul terzo bando del Programma di cooperazione transnazionale Interreg ADRION, incentrato sull'Asse Prioritario n. 1 "*Innovative and Smart region*", *Topic* 1 "*Smart Specialization Strategy on Blue Growth*";

DATO ATTO che il progetto BLUEAIR, di cui Area Science Park è coordinatore:

- ha l'obiettivo di sostenere le amministrazioni regionali/nazionali nell'elaborazione di una strategia macroregionale dell'innovazione (S3) sulla tematica della *Blue Growth* attraverso l'elaborazione di attività tecniche di *technology foresight* e di attività di *capacity building* verso la pubblica amministrazione da svolgere seguendo un nuovo modello di *Entrepreneurial Discovery Process* (EDP), proprio della metodologia di costruzione delle S3;
- è stato avviato in data 1° dicembre 2020 e terminerà il 31 maggio 2023;
- prevede un finanziamento complessivo di euro 2.440.000,00, di cui euro 474.820,00 per Area Science Park;

ATTESO che all'interno del progetto sono previste delle attività di capitalizzazione e disseminazione, a livello locale e internazionale, che richiedono il possesso di elevate competenze tecniche e relazionali complementari a quelle di Area Science Park;

RITENUTO opportuno, in considerazione della specificità della tematica su cui verte il progetto:

- realizzare le suddette attività di capitalizzazione e disseminazione avvalendosi delle elevate competenze tecniche e specialistiche, esterne all'Ente, possedute dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, ente di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra, con sede in Borgo Grotta Gigante 42/C – Sgonico (TS);
- di individuare, pertanto, OGS quale partner per lo svolgimento in collaborazione delle suddette attività, nell'ambito di un rapporto di cooperazione finalizzato alla realizzazione di un interesse pubblico comune e, in particolare, a valorizzare le rispettive capacità, ruoli, competenze tecniche e relazionali nell'ambito della *Blue Growth*, da un lato, e il sistema scientifico regionale, dall'altro, promuovendolo all'interno del contesto internazionale anche al fine dell'ottenimento di nuovi finanziamenti europei;

PRESO ATTO che l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, interpellato sul punto, ha manifestato l'interesse ad aderire alla proposta di cooperazione di Area Science Park, esprimendo specifica attenzione scientifica rispetto alla comunicazione e divulgazione della scienza e dell'innovazione tecnologica, in particolare sui temi del suddetto progetto ADRION BLUEAIR (*Blue Growth Smart Adriatic Ionian* S3) dedicato alla crescita blu;

CONSIDERATO che:

- gli strumenti per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, idonei a comporre gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice in un quadro unitario, sono gli accordi previsti e disciplinati dall'art.15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., attraverso i quali è possibile creare sinergie su tematiche di interesse comune, mettendo a sistema informazioni, dati e conoscenze nell'ambito di un "progetto" unitario i cui sviluppi siano resi fruibili a ciascuna delle parti anche per successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici perseguiti da ciascuna per previsione di legge o di Statuto;
- un accordo tra amministrazioni, che siano anche amministrazioni aggiudicatrici, rientra nell'ambito di applicazione dell'art.15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- in attuazione delle direttive eurounitarie, l'art.5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

DATO ATTO che:

- con la stipulazione del presente accordo Area Science Park e l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS concorrono, nel contempo, a dare attuazione alla Convenzione Quadro adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2021, n. 25, sottoscritta in data 5 luglio 2021, con cui hanno inteso sancire il raggiungimento di un'intesa per lo svolgimento di attività di comune interesse con l'obiettivo di realizzare iniziative sinergiche e hanno convenuto di impegnarsi reciprocamente a promuovere, sviluppare e consolidare, in forma convenzionale o istituzionale, opportunità e iniziative di collaborazione;
- la suddetta Convenzione Quadro prevede all'art. 4, comma 2, che compete alle Direzioni delle Parti individuare di comune accordo i progetti e le iniziative atti al conseguimento degli obiettivi di essa, disciplinandone i contenuti, le modalità operative e le condizioni attraverso specifici accordi attuativi previsti e disciplinati dall'art. 5 della Convenzione stessa;

PRESA VISIONE del testo dell'accordo attuativo di cooperazione istituzionale avente a oggetto lo svolgimento delle attività di capitalizzazione corrispondenti ai *deliverable* pubblici del progetto BLUEAIR, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'Accordo prevede il rimborso da parte di Area Science Park dei costi sostenuti dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS per l'esecuzione delle attività previste a suo carico, previa rendicontazione degli stessi e nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione definiti nel Manuale del Programma ADRION, entro il limite di euro 15.000,00 (fuori campo IVA) e che i suddetti costi sono interamente coperti dal budget del progetto BLUEAIR;

ATTESO che con la citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2019, n. 58 si dava atto che tutti gli atti necessari o utili alla presentazione dell'istanza progettuale e conseguenti alla sua eventuale approvazione sarebbero stati adottati e sottoscritti dal Direttore Generale;

RITENUTO di adottare il testo dell'accordo allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale e di determinarsi alla sua sottoscrizione, con facoltà di apportare eventuali modifiche marginali in sede di sottoscrizione;

RITENUTO, altresì, di designare quale referente dell'attuazione dell'accordo per Area Science Park, come previsto dall'art. 6 del medesimo, la dott.ssa Elena Banci, Tecnologo assegnato all'Ufficio Progetti dell'Istituto Innovazione e Progetti, Struttura Innovazione e Sistemi Complessi;

DATO ATTO che l'importo relativo al rimborso dei costi sostenuti dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS sarà impegnato con successivo e separato provvedimento del Direttore competente;

DISPONE

- di adottare il testo dell'accordo di cooperazione istituzionale attuativo di Convenzione Quadro con l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS avente a oggetto lo svolgimento delle attività di capitalizzazione corrispondenti ai *deliverable* pubblici del progetto BLUEAIR, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, e di determinarsi alla sua sottoscrizione;
- di designare quale referente dell'attuazione dell'accordo per Area Science Park, come previsto dall'art. 6 del medesimo, la dott.ssa Elena Banci, Tecnologo assegnato all'Ufficio Progetti dell'Istituto Innovazione e Progetti, Struttura Innovazione e Sistemi Complessi.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna Sirica

Anna Sirica
30.05.2022
16:22:38
GMT+01:00

ELENCO ALLEGATI:

accordo di cooperazione istituzionale attuativo di Convenzione Quadro con l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS

ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE

ATTUATIVO DI CONVENZIONE QUADRO

TRA

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito per brevità denominata "**Area Science Park**"), rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Anna Sirica, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'Ente, domiciliata per la sua funzione presso la sede del medesimo, in Località Padriciano 99 – Trieste

E

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS (di seguito per brevità denominato "**OGS**"), rappresentato dal Direttore Generale dott.ssa Paola Del Negro, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di Direttrice Generale dell'Istituto, domiciliata per la sua funzione presso la sede del medesimo, in Borgo Grotta Gigante 42/c – Sgonico (TS)

di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti" o singolarmente come "la Parte"

premesso che

- Area Science Park è un ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e che supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante;

- nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, Area Science Park promuove e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico; realizza progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull'innovazione; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative, promuove il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definisce, progetta e gestisce piattaforme scientifiche e tecnologiche; instaura relazioni internazionali, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i Paesi in via di sviluppo e collabora con istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati;
- dal dicembre 2020 Area Science Park è coordinatore del progetto ADRION BLUEAIR (*Blue Growth Smart Adriatic Ionian* S3), che ha l'obiettivo di sostenere le amministrazioni regionali/nazionali nell'elaborazione di una strategia macroregionale dell'innovazione (S3) sulla tematica della *Blue Growth* attraverso l'elaborazione di attività tecniche di *foresight*, di *capacity building* e di disseminazione verso la pubblica amministrazione da svolgere seguendo un nuovo modello di *Entrepreneurial Discovery Process* (EDP), proprio della metodologia di costruzione delle S3;
- all'interno del progetto sono previste delle attività di capitalizzazione e disseminazione, a livello locale e internazionale, che richiedono il possesso di elevate competenze tecniche e relazionali complementari a quelle di Area Science Park;

- è nel contesto sopradescritto e in considerazione della specificità della tematica su cui verte il progetto che Area Science Park ha individuato OGS quale partner per lo svolgimento in collaborazione delle suddette attività, nell'ambito di un rapporto di cooperazione finalizzato alla realizzazione di un interesse pubblico comune e, in particolare, a valorizzare le rispettive capacità, ruoli, competenze tecniche e relazionali nell'ambito della *Blue Growth*, da un lato, e il sistema scientifico regionale, dall'altro, promuovendolo all'interno del contesto internazionale anche al fine dell'ottenimento di nuovi finanziamenti europei;
- l'OGS è un Ente di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra che, in coerenza con la propria storica tradizione di eccellenza scientifica e con lo scopo di diffondere le conoscenze e la cultura, opera e sviluppa la propria missione nell'ERA (Area Europea della Ricerca) e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca in Oceanografia (fisica, chimica, biologica e geologica), Geofisica sperimentale e di esplorazione, Sismologia e sismologia applicata all'ingegneria, e che promuove e realizza, anche interagendo a livello nazionale e internazionale con analoghi soggetti, la relativa ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi anche di navi da ricerca oceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di competenza;
- l'OGS ha manifestato l'interesse ad aderire alla proposta di cooperazione di Area Science Park, esprimendo specifica attenzione scientifica rispetto alla comunicazione e divulgazione della scienza e dell'innovazione tecnologica, in particolare sui temi del suddetto progetto ADRION

BLUEAIR (*Blue Growth Smart Adriatic Ionian* S3) dedicato alla crescita blu;

- gli strumenti per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, idonei a comporre gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice in un quadro unitario, sono gli accordi previsti e disciplinati dall'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., attraverso i quali è possibile creare sinergie su tematiche di interesse comune, mettendo a sistema informazioni, dati e conoscenze nell'ambito di un "progetto" unitario i cui sviluppi siano resi fruibili a ciascuna delle parti anche per successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici perseguiti da ciascuna per previsione di legge o di Statuto;
- un accordo tra amministrazioni, che siano anche amministrazioni aggiudicatrici, rientra nell'ambito di applicazione dell'art.15 della Legge 241/1990 e s.m.i., ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- in attuazione delle direttive eurounitarie, l'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti

aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- coerentemente con la normativa dinanzi citata Area Science Park e l'OGS hanno pertanto convenuto di stipulare un accordo di cooperazione istituzionale per svolgere in sinergia, in posizione di equiordinazione e per quanto di competenza, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione dei relativi risultati nei rispettivi campi di azione, che sotto il profilo economico, in considerazione degli interessi pubblici perseguiti, preveda un mero ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;
- con la stipulazione del presente accordo le Parti concorrono, nel contempo, a dare attuazione alla Convenzione Quadro, tra esse conclusa in data 5 luglio 2021, con cui hanno inteso sancire il raggiungimento di un'intesa per lo svolgimento di attività di comune interesse con l'obiettivo di realizzare iniziative sinergiche nell'ambito di un rapporto di collaborazione che, nell'osservanza delle normative e nel rispetto delle finalità istituzionali e specificità di ciascuna delle Parti, ne arricchisca il *know-how* e le conoscenze tecnico-scientifiche riguardo all'innovazione

tecnologica applicata al campo dell'oceanografia (fisica, chimica e biologica) geofisica, geologia marina e geofisica;

- con la sottoscrizione della suddetta Convenzione Quadro Area Science Park e l'OGS hanno convenuto di impegnarsi reciprocamente a promuovere, sviluppare e consolidare, in forma convenzionale o istituzionale, opportunità e iniziative di collaborazione;
- la suddetta Convenzione Quadro prevede all'art. 4, comma 2, che compete alle Direzioni delle Parti individuare di comune accordo i progetti e le iniziative atti al conseguimento degli obiettivi di essa, disciplinandone i contenuti, le modalità operative e le condizioni attraverso specifici accordi attuativi previsti e disciplinati dall'art. 5 della Convenzione stessa, quale il presente accordo di cooperazione istituzionale;

tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto di seguito.

ARTICOLO 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse sopra indicate e l'allegato A) al presente accordo costituiscono parte integrante di quest'ultimo.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. Il presente accordo di cooperazione ha a oggetto lo svolgimento delle attività di capitalizzazione corrispondenti ai *deliverable* pubblici di progetto elencati nella tabella che segue, entro le scadenze indicate e suddividendo tra esse i relativi compiti come specificato:

ATTIVITÀ	SCADENZA	COMPITI DI AREA SCIENCE PARK	COMPITI DI OGS
Deliverable* T3.2.1 *Blue	Giugno	- Co-organizzazione, in collaborazione con il PP	- Promozione dell'evento "*Blue Growth S3 Week* –

***Growth S3 Week* (*First wave*), Budva (MNG)**	2022	responsabile ed i WP leader, dell'evento "*Blue Growth S3 First Wave*" - Supporto nell'organizzazione e nella preparazione dei contenuti per i *panel* tecnici; - *Networking* tra il partenariato del Progetto e OGS - Coordinamento per la diffusione dei risultati da capitalizzare nelle prossime attività del progetto - Promozione dell'evento "*Blue Growth S3 Week – First Wave*" ai propri stakeholder	*First Wave*" ai propri stakeholder; - Partecipazione in persona all'evento "*Blue Growth S3 Week – First Wave*" con: strutturazione, preparazione dei contenuti, gestione dei rapporti con i relatori, moderazione del *panel* tecnico incentrato sulle *Blue Skills* e intitolato: *How can education boost Sustainable Blue Economy*? - Collaborazione all'identificazione dei principali risultati derivanti dall'evento da sviluppare durante la fase di implementazione del progetto - Collaborazione alla diffusione dei risultati sul territorio
***Deliverable* T3.2.2 *Blue Growth S3 Week* (*Second wave*), Tirana, Albania**	Aprile 2023	- Redazione del BLUEAIR *Innovation Community* Manifesto - Organizzazione, in collaborazione con il PP responsabile ed i WP leader, dell'evento "*Blue Growth S3 Second Wave*" - Supporto nell'organizzazione logistica e nella preparazione dei contenuti - *Networking* tra il partenariato del Progetto e OGS - Coordinamento per la diffusione dei risultati da capitalizzare durante la conferenza finale	- Promozione dell'evento "*Blue Growth S3 Week – Second Wave*" ai propri stakeholder - Partecipazione in persona all'evento "*Blue Growth S3 Week – Second Wave*" con: strutturazione, preparazione dei contenuti, gestione dei rapporti con i relatori, moderazione di *panel* tecnici - Presentazione di eventuali progetti o attività inerenti alla *Blue Growth* - Collaborazione all'identificazione dei principali risultati derivanti dall'evento da sviluppare durante la fase di implementazione del

			progetto - Collaborazione alla diffusione dei risultati sul territorio; - Supporto nella Redazione del *BLUEAIR Innovation Community* Manifesto
Deliverable **C.2.3 *Final conference* - Trieste**	15 Maggio 2023	- Organizzazione della Conferenza finale, *networking* con la *partneship*, redazione del Programma - Redazione degli Atti Conclusivi - Individuazione di eventuali linee di finanziamento per il proseguio del progetto BLUEAIR	- Promozione dell'evento tra gli stakeholder locali, nazionali ed internazionali; - Supporto nella redazione del Programma dell'evento e nell'individuazione di *key note speakers*, partecipazione all'evento in qualità di relatori e/o moderatori - Supporto nella stesura di una strategia di *follow up* per la capitalizzazione del Progetto BLUEAIR a valere su altri bandi finanziati da fondi UE

ARTICOLO 4

Modalità della collaborazione e impegni delle Parti

1. Ferma restando la facoltà di pervenire a specifici e ulteriori accordi realizzativi degli obiettivi di cui in premessa, le Parti si impegnano a cooperare nello svolgimento delle attività elencate avvalendosi del proprio personale e, in particolare, di personale tecnico dedicato, nonché reperendo, qualora reputato necessario, particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche.
2. Qualora lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 2 del presente accordo preveda prestazioni da eseguirsi da parte di terzi, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici, qualora non fossero praticabili fattispecie convenzionali di

partenariato pubblico *vs*. pubblico o pubblico *vs*. privato disciplinate dalla legge.

3. Il presente accordo non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.
4. Nessuna Parte trasferirà i propri diritti o delegherà le proprie obbligazioni discendenti dal presente accordo a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte; tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.
5. Nessuna delle Parti assumerà o creerà obbligazioni per conto dell'altra né farà dichiarazioni o fornirà garanzie a nome dell'altra diverse da quelle autorizzate.
6. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente accordo.
7. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie del presente accordo e delle attività intraprese o realizzate sulla base di esso dovranno essere previamente concordate dalle Parti. In ogni opera o scritto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative del presente accordo dovrà essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi.

ARTICOLO 5

Risorse finanziarie

1. Il presente accordo è stipulato tra le Parti a titolo non oneroso.
2. Area Science Park si impegna a rimborsare a OGS i costi sostenuti per l'esecuzione del presente accordo, previa rendicontazione degli stessi, secondo i meccanismi definiti nel Manuale del Programma ADRION, nel

rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione, entro il limite di euro 15.000,00 (fuori campo IVA) e come segue:

- euro 5.000,00 entro il 30 giugno 2022 alla consegna di un report in lingua inglese delle attività svolte, del materiale inerente alla partecipazione alla *First Wave* e della relativa rendicontazione delle spese;
- euro 10.000 entro il 15 maggio 2023 alla consegna di un report in lingua inglese delle attività svolte, del materiale inerente alla partecipazione alla *Second Wave* e alla Conferenza finale.

3. L'importo di cui al comma 2 del presente articolo deve intendersi comprensivo anche degli eventuali costi di trasferta che si rendessero necessari affinché il personale dell'OGS possa presentare i propri contributi tecnici in occasione dei convegni e degli eventi relativi al progetto di cui all'art. 2 del presente accordo.
4. Area Science Park rimborserà le spese previa valutazione di congruità, in relazione alla durata della cooperazione, al costo delle risorse umane e strumentali messe a disposizione, agli oneri generali e di amministrazione sostenuti.
5. Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute sono specificate nell'allegato A) al presente accordo, che le Parti dichiarano di conoscere e approvare.

ARTICOLO 6

Referenti

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo le Parti designano quali referenti:

- per Area Science Park: dott.ssa Elena Banci, Tecnologo assegnato

all'Ufficio Progetti dell'Istituto Innovazione e Progetti, Struttura Innovazione e Sistemi Complessi.

- per l'OGS: dott. Mounir Ghribi, Direttore ICAP "Servizio di Supporto Tecnico Scientifico per l'Internazionalizzazione, la Comunicazione, l'Alta Formazione e la Promozione della ricerca".

2. I referenti avranno il compito di:

- convocare riunioni in presenza o in via telematica di coordinamento e pianificazione;
- fissare di comune accordo le scadenze intermedie di esecuzione delle attività elencate nell'art. 2 del presente accordo;
- attivarsi tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso dell'esecuzione delle attività attuative del presente accordo, verificandone periodicamente la realizzazione;
- adoperarsi per rendere disponibili i mezzi ritenuti necessari per l'esecuzione del presente accordo e per procurarsi eventuali autorizzazioni o nulla osta necessari.
- mantenere informata la struttura di appartenenza sull'andamento delle attività attuative del presente accordo.

ARTICOLO 7

Protezione dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione del presente accordo ciascuna Parte si impegna, informando l'altra in base all'art. 13 del citato GDPR, a far sì che tutti i dati personali e di contatto dei dipendenti, assegnisti di ricerca, collaboratori, consulenti e/o incaricati

propri e dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui entrerà in possesso nelle fasi di stipulazione e di attuazione del presente accordo siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, unicamente allo scopo di concluderlo e di dare a esso esecuzione, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.

2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e, in difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare i dati solo con le modalità e le procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate e improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
4. I dati di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa. Tale trasferimento di dati potrà avvenire solo verso Paesi che garantiscano un livello di sicurezza e di protezione adeguato adottando tutte le misure dell'art. 44 e ss. GDPR. In caso di trasferimento dei dati verso un Paese terzo in relazione al quale la Commissione Europea non abbia emanato una decisione di adeguatezza, il Titolare dovrà utilizzare uno dei

meccanismi indicati dagli artt. 46 e ss. del GDPR, e in particolare le clausole tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi modificate dalla Commissione Europea il 4 giugno 2021 e ss.mm.ii. (cd. "Standard Contractual Clauses").

5. Notizie, fotografie e immagini filmate relative alle attività realizzative del presente accordo potrebbero essere diffuse, con il consenso espresso degli interessati, ove necessario, a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività di Area Science Park, nonché attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali "dedicati", televisione, radio, social media e altri mezzi di comunicazione.
6. I dati verranno conservati fino al completamento delle attività di cui al presente accordo e successivamente nel rispetto dei termini prescritti e/o consentiti.
7. Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del GDPR.
8. I Responsabili della protezione dei dati (DPO) delle Parti sono contattabili agli indirizzi di seguito riportati:
 - Area Science Park: rpd@areasciencepark.it;
 - OGS: dpo@ogs.it .
9. Con riferimento alle attività di trattamento effettuate al fine di stipulare e attuare il presente accordo, ciascuna Parte, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali violazioni della normativa citata non ascrivibili alla Parte che

deve essere tenuta indenne.

10. Qualora la realizzazione delle attività attuative del presente accordo comporti il trattamento da parte di una delle Parti di dati personali di interessati di cui è Titolare l'altra Parte ovvero di dati personali raccolti da entrambe le Parti, queste ultime determineranno con separato atto le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in qualità di titolari autonomi, responsabili ovvero contitolari del trattamento.

ARTICOLO 8

Durata

1. Il presente accordo ha durata decorrente a far data dalla apposizione dell'ultima sottoscrizione digitale fino alla fine del progetto BLUEAIR attualmente prevista al 31 maggio 2023, con possibilità di proroga, espressa tramite scambio di corrispondenza inviata via pec, unicamente in dipendenza della prosecuzione dell'attività progettuale oltre la suddetta data.
2. Indipendentemente dalla cessazione di efficacia o di risoluzione del presente accordo per qualsiasi motivo intervenuta, eventuali ulteriori e separati accordi tra le Parti resteranno in vigore e continueranno a produrre i loro effetti secondo quanto riportato nelle relative condizioni.

ARTICOLO 9

Recesso e risoluzione

1. Qualora l'attività derivante dal presente accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con

comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.

2. Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere nel caso di inattività protratta o di grave e reiterato inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dall'altra Parte con il presente accordo. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo PEC, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di quindici giorni, decorsi i quali l'accordo si intenderà risolto.
3. Oltre che per inadempimento, il presente accordo potrà risolversi anche in caso di impossibilità sopravvenuta.

ARTICOLO 10

Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose, dei quali siano eventualmente tenute a rispondere, sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti, collaboratori e personale dedicato alla realizzazione delle attività attuative del presente accordo.
2. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività attuative del presente accordo, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l'una all'altra l'evento, affinché possano avviarsi le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

ARTICOLO 11

Responsabilità amministrativa e clausola di legalità

1. Sulla base di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i., le Parti si

impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.

2. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'altra Parte e consultabili nei siti web degli Enti alla pagina Amministrazione trasparente.
3. Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'espletamento delle attività attuative del presente accordo.
4. Le Parti convengono inoltre che costituisce motivo di risoluzione del presente accordo per inadempienza il verificarsi a carico di una delle Parti di una delle seguenti fattispecie:

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dal presente accordo, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

5. Nelle ipotesi sopra indicate il presente accordo sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ARTICOLO 12

Controversie

1. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma 1, ogni eventuale controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto convenzionale, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), pt. 2 del D.Lgs. n. 104/2010.

ARTICOLO 13

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi sulla base del presente accordo sarà ritenuta valida solo se effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:

- Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it
- OGS: ogs@pec.it

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra.

ARTICOLO 14

Disposizioni finali

1. Il presente accordo potrà essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo di comune accordo formalizzato a mezzo

scambio di PEC.

2. Anche qualora una qualsiasi disposizione del presente accordo fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle Parti nella stipulazione del presente accordo. In tal caso, le Parti tenteranno di sostituire le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.
3. Il presente accordo è disciplinato in via esclusiva dal diritto italiano, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

ARTICOLO 15

Imposta di bollo e registrazione

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine. Il versamento dell'imposta di bollo verrà assolto da ciascuna della Parti per la quota di propria spettanza.
2. Le Parti danno atto che gli importi di cui all'art.5 costituiscono mero rimborso e pertanto il presente atto sarà registrato unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della tariffa parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 108 di data 04 luglio 2001. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

Il Direttore Generale

Dott.ssa Anna Sirica

Per l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS

La Direttrice Generale

Dott.ssa Paola Del Negro

ALLEGATO A)

RENDICONTAZIONE E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE

Come previsto all'art. 5 (Risorse finanziarie) dell'accordo di cui il presente documento costituisce allegato, l'OGS trasmetterà ad Area Science Park la rendicontazione delle attività svolte entro 10 giorni dalla data di conclusione delle attività specificate all'art. 2 e comunque non oltre il 15 maggio 2023.

La documentazione di rendicontazione dovrà essere composta dai seguenti documenti:

1) Documento firmato dal Legale Rappresentante dell'OGS contenente le seguenti **dichiarazioni**:
 - i nominativi del personale dipendente impiegato nelle attività;
 - che i loro costi relativi sono stati esposti a rendiconto in base alle ore effettivamente svolte;
 - che gli stipendi del personale dipendente impiegato relativi ai mesi imputati a progetto sono stati effettivamente erogati e che è stato rispettato il versamento degli oneri previdenziali previsti;
 - relativamente a eventuali costi di trasferta, che la documentazione allegata è conforme rispetto alla documentazione originale;
 - che l'Ente, ai sensi dell'art 10 bis D. lgs. 446/1997, per l'attività svolta nella sfera istituzionale adotta per il calcolo dell'IRAP il metodo retributivo con aliquota in percentuale fissa dell'8,5%;
 - che l'OGS è un ente non commerciale e che l'attività oggetto del rimborso NON è svolta nell'ambito dell'esercizio d'impresa o comunque non produce reddito di natura commerciale e pertanto

l'IVA sulle fatture d'acquisto rappresenta un costo in quanto indetraibile al 100%.

2) **Documento di rendiconto**, che evidenzierà in dettaglio per il personale coinvolto nelle attività attuative dell'accordo: il numero di unità e l'inquadramento contrattuale; il numero di ore effettivamente dedicato all'attività da parte di ogni unità; il loro costo orario, così come desumibile dai contratti collettivi o da altra fonte negoziale o normativa espressamente indicata; il costo complessivo del personale impiegato; eventuali spese di trasferta sostenute dal personale per gli spostamenti per partecipare agli eventi descritti nell'art. 2, comprovate dalle copie dei documenti di viaggio; eventuali spese riferite ad acquisti di beni e servizi funzionali alla realizzazione delle attività previste all'art.2;

3) **Nota di debito**, nella quale l'OGS indicherà anche le modalità con cui Area Science Park procederà alla liquidazione delle spese fino a quel momento sostenute, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 5.

Area Science Park valuterà la congruità delle spese sostenute dall'OGS in base alla durata effettiva della collaborazione e ai costi delle risorse umane e strumentali messe a disposizione.

Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione sopra riportata, Area Science Park potrà chiedere chiarimenti, integrazioni e la trasmissione di ulteriore documentazione integrativa, che l'OGS dovrà fornire entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Al termine della propria istruttoria, Area Science Park rimborserà le spese documentate.